

Decreto federale

che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la traspone nel diritto svizzero (legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate)

del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012²,

decreta:

Art. 1

La decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011³ del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, che modifica l'allegato III dell'Accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), è approvata.

Art. 2

La legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate è adottata nella versione qui annessa.

¹ RS 101

² FF 2012 3915

³ RU 2011 4859

⁴ RS 0.142.112.681

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2012⁵

Termine di referendum: 7 aprile 2013

**Legge federale
sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica
delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi
in professioni regolamentate
(LDPS)**

del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale⁶;
visto l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012⁸,
decreta:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).

² Essa si applica alle persone che:

- a. hanno acquisito all'estero le qualifiche relative a una professione regolamentata in Svizzera;
- b. intendono fornire in Svizzera, in tale professione regolamentata, prestazioni di servizi durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile; e
- c. possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE⁹ in applicazione dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

³ Il Consiglio federale determina le professioni regolamentate soggette alla presente legge. A tal fine consulta dapprima i Cantoni.

⁶ RS 101

⁷ RS 0.142.112.681

⁸ FF 2012 3915

⁹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 sett. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone.

¹⁰ RS 0.632.31

Art. 2 Obbligo di dichiarazione

¹ Prima di avviare un'attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

² Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione in base all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE¹¹; stabilisce i documenti da allegare alla dichiarazione.

Art. 3 Procedura e verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

¹ Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

² Se la competenza spetta a un'autorità federale, quest'ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l'attestazione delle qualifiche professionali all'autorità competente per l'esercizio della professione. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

³ Se la competenza spetta a un'autorità cantonale o a un organo intercantonale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali è retta dal diritto cantonale o intercantionale.

Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

¹ Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:

- a. all'autorità competente per l'esercizio della professione, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza della Confederazione;
- b. all'autorità cantonale competente o all'organo intercantonale competente, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza dei Cantoni.

² Del rimanente, la procedura secondo il capoverso 1 lettera b è retta dal diritto cantonale o intercantionale.

¹¹ V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

Art. 5 Avvio dell'esercizio della professione

¹ Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena:

- a. l'autorità competente gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi; oppure
- b. i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un'autorità.

² Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autorità secondo il capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE¹².

Art. 6 Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto cantonale e inter-cantonale.

² Per elaborare le prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni si basano sulla direttiva 2005/36/CE¹³.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce prestazioni di servizi senza che sia adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- b. viola un obbligo di dichiarazione stabilito dal Consiglio federale per la cui inosservanza il Consiglio federale commina una multa secondo la presente disposizione.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006¹⁴ sulle professioni mediche

Art. 35 cpv. 1, 2, quarto periodo e 3

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁶

¹² V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

¹³ V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

¹⁴ RS 811.11

¹⁵ RS 0.142.112.681

¹⁶ RS 0.632.31

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012¹⁷ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

² ... Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

³ *Abrogato*

2. Legge federale del 18 marzo 2011¹⁸ sulle professioni psicologiche

Art. 23 Obbligo di annunciarsi

¹ I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l'autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all'autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all'autorità cantonale competente. Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

² I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960²⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012²¹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

¹⁷ RS ...; FF **2012** 8561 8563

¹⁸ RS **935.81**

¹⁹ RS **0.142.112.681**

²⁰ RS **0.632.31**

²¹ RS ...; FF **2012** 8561 8563